

Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 4805/2022

Conclusioni: come in atti.

Rimessa in decisione all'udienza del 24 gennaio 2023 senza assegnazione dei termini.


MOTIVI della DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato la società REAL GROUP S.R.L. proponeva tempestiva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 4805/2022 (R.G. n. 12662/2022), provvisoriamente esecutivo, con il quale era stata ingiunta al pagamento, in favore della TEKNA S.R.L., della somma di € 8.788,00, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo della cessione di quote della società consortile Consorzio Navale Industriale S.R.L. (CNI nel prosieguo) del 09/11/2020, rogato dal Notaio Branca, Rep. 10149, Racc. 6543, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della spiegata azione giudiziale, stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione - previsto dalle parti come obbligatorio in caso di controversie involgenti, come nella specie, le clausole essenziali dell'accordo intercorso tra le medesime - nonché la nullità del provvedimento monitorio per l'incompetenza del Tribunale adito in ragione dell'esistenza di una clausola compromissoria (cfr. artt. 10 e 11 della "*scrittura privata di regolazione di reciproci rapporti*" del 14/06/2021).

Nel merito, parte opponente deduceva l'insussistenza del credito azionato in sede monitoria, asserendo che, al fine di consentire l'*exit* pacifico della Real Group dalla società consortile, la Tekna aveva liberato la controparte dalle proprie obbligazioni debitorie (art. 2 della scrittura privata del 14/06/2021) e che dunque anche il credito ingiunto era stato oggetto di accordo transattivo.

Per tali ragioni, la Real Group S.R.L. chiedeva, previa revoca della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 4805/2022, la declaratoria di nullità dello stesso per l'esistenza della clausola arbitrale e per l'effetto la revoca del Decreto opposto; in ogni caso, la dichiarazione d'improcedibilità del giudizio monitorio per il mancato esperimento del tentativo di mediazione ai sensi degli artt. 10 e 11 della scrittura privata. Nel merito, parte opponente chiedeva





l'accertamento e la dichiarazione di insussistenza del credito vantato dalla Tekna S.R.L. e, conseguentemente, la revoca del provvedimento opposto.

Con regolare atto di comparsa di costituzione e risposta si costituiva la Tekna S.R.L., la quale - premesso che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche in presenza di una clausola compromissoria, il creditore che vanta un credito, ha la facoltà di chiedere ed ottenere un'ingiunzione di pagamento innanzi al Tribunale ordinario - aderiva alla *exceptio compromissi* sollevata dalla società opponente, chiedendo di accertare la ritualità e correttezza del procedimento monitorio attivato nei confronti della Real Group S.R.L., di accertare e dichiarare la validità ed operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 11 della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 14 giugno 2021, di dichiarare la competenza arbitrale e, dunque, di rimettere la controversia dinanzi al collegio arbitrale, compensando integralmente le spese di lite.

Nel merito, rappresentava che la transazione sottoscritta nel giugno del 2021 aveva lo scopo di regolamentare l'*exit* della Real Group dal consorzio CNI e che dunque concerneva unicamente i rapporti commerciali tra le imprese firmatarie della scrittura per il periodo successivo all'uscita di Real Group dalla CNI S.R.L., senza nulla prevedere in ordine alle operazioni di cessione delle quote effettuate da Tekna a Real Group in data 9 novembre 2020 e al credito conseguente a detta cessione.

La causa, istruita con produzione documentale, era riservata per la decisione all'udienza del 24 gennaio 2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. L'opposizione va accolta in virtù della fondatezza della preliminare eccezione di arbitrato, cui ha sostanzialmente aderito la società opposta.

Nella specie, appare pacifico e comprovato dalle produzioni versate in atti, che nel disciplinare la cessione delle quote della società consortile da parte della Real Group e la liberazione della cedente "*da qualunque obbligazione debitoria, anche solidale esistente in capo alla CNI di qualunque genere e natura*" (cfr. art




2 della scrittura privata di cui all. n. 1 della produzione di parte opponente), le parti abbiano previsto il ricorso all'arbitrato rituale.

Infatti, all'art. 11 della predetta scrittura privata – articolo che, tra l'altro, veniva dalle parti espressamente approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. – è statuito che “ *Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da eventuale modificazione dei patti contrattuali, saranno devolute ad una prima fase di mediazione che verrà curata dall'Avv. Vincenzo Ruggiero con studio in C.mmare di Stabia alla Piazza Unità d'Italia n. 4 e del Dott. Luciano Caiazzo con studio in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 182; qualora la mediazione non si concludesse positivamente la controversia, anche multiparte sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto dall'Avv. Vincenzo Ruggiero con studio in C.mmare di Stabia alla Piazza Unità d'Italia n. 4 e dal Dott. Luciano Caiazzo con studio in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 182; il terzo Arbitro verrà scelto dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata. Gli arbitri decideranno secondo diritto e con arbitrato rituale. Si ricorrerà al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata anche nel caso in cui uno dei due arbitri nominati con il presente atto non possa svolgere la nomina.*”

La lettura della clausola in questione rende, invero, evidente la volontà delle parti contraenti di derogare alla competenza del Giudice ordinario in favore di un collegio arbitrale – da nominarsi secondo le specifiche modalità previste nell'accordo contrattuale *de quo* – al quale le parti stesse hanno inteso conferire l'incarico di risolvere, con lodo rituale, tutte le controversie che dovessero insorgere tra di loro concernenti il presente contratto ed in particolare quelle attinenti all'interpretazione e all'esecuzione del medesimo.

Parte opponente ha dedotto che la somma richiesta in via monitoria dalla Tekna è stata oggetto di accordo transattivo tra le parti e che rientra tra i crediti rinunciati dalla società opposta in virtù della clausola liberatoria contenuta nell'art. 2 dell'accordo predetto (a mente della quale “*la dichiarazione di discarico liberazione e manleva viene resa anche dalla società Tekna*”) e che






pertanto la controversia concernente la pretesa avanzata dalla società opposta in violazione dell'accordo contrattuale è devoluta ai sensi dell'art. 11 citato alla competenza arbitrale.

Sebbene si ritenga che il perimetro applicativo dell'art. 2 di detto accordo debba essere determinato tenendo in considerazione l'oggetto dell'accordo stesso nonché indagando la comune intenzione delle parti e che pertanto appare quantomeno dubbio che la clausola liberatoria faccia riferimento anche al credito derivante dal contratto di cessione del 09/11/2020, la clausola compromissoria in esame deve, comunque, ritenersi riferibile al caso *de quo*, in quanto la presente controversia afferisce all'interpretazione della clausola contrattuale e, per tale motivo, è espressamente devoluta alla competenza degli arbitri.

Accertata l'operatività della clausola compromissoria, preme ricordare che la previsione di tale clausola, rilevabile su eccezione della parte interessata, non impedisce l'emissione di un decreto ingiuntivo. Infatti, la Cassazione, con un orientamento oramai consolidato anche tra i giudici di merito, ritiene che, nonostante la convenzione di arbitrato, il creditore sia pienamente legittimato a promuovere il procedimento monitorio e il Giudice non possa non emettere il decreto sul rilievo della convenzione di arbitrato, in quanto l'eccezione di compromesso, al pari dell'eccezione di incompetenza territoriale, è un'eccezione in senso stretto, dunque non rilevabile d'ufficio, e nella fase sommaria del procedimento monitorio non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri.

Per contro, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'*exceptio compromissi* deve essere sollevata, a pena di decadenza, con il primo atto del debitore convenuto sostanziale: si instaura un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione del collegio arbitrale, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice ordinario incompetente (in senso conforme, *ex multis*, Cass. SS.UU., ord. n. 21550/2017; Cass., Sez. I, 27.7.1999, n. 8166: *"l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza*





del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri"; Cass., Sez. II, 4.3.2011, n. 5265; Cass., 20.8.2012, ord. n. 14570: "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale deve dichiarare la nullità del decreto emesso Giudice Ordinario, laddove si sia in presenza di una clausola arbitrale che deroghi alla giurisdizione ordinaria. La presenza di una clausola compromissoria, difatti, non esclude la competenza del G.O. ad emettere il decreto ingiuntivo ma impone a costui, in caso di opposizione fondata sull'esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio arbitrale").

Per tali ragioni, il procedimento monitorio è del tutto legittimo, ma il decreto ingiuntivo, anche laddove fondato nel merito, ha vita effimera. La sopravvivenza nel successivo giudizio arbitrale degli effetti della domanda promossa dinanzi al Tribunale incompetente viene poi assicurata dalla *traslatio iudicii* disciplinata dall'art. 819 *ter* c.p.c., nel testo risultante dalla pronuncia della Consulta.

In virtù di quanto esposto, dunque, e alla luce della omnicomprensiva statuizione “ *Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione...*” contenuta nella clausola compromissoria e della pacifica riconducibilità della controversia all'interpretazione del contratto, questo Collegio ritiene che l'intestato Tribunale non sia competente a valutarne la fondatezza, per essere la competenza devoluta alla cognizione arbitrale. Ne discende la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto e, per l'effetto, la revoca del medesimo.

Con riguardo, infine, alla domanda di parte opponente di revocare la provvisoria esecuzione, si ritiene che le parti non abbiano più interesse ad una pronuncia in tal senso, avendo la Real Group S.R.L. saldato in corso di giudizio il debito azionato in via monitoria.



Per quanto concerne, infine, le spese di lite, alla cui compensazione - domandata dalla Tekna - si oppone la società opponente, si osserva che l'interpretazione giurisprudenziale - a cui, come detto, si ritiene di aderire - secondo cui, pur in presenza di una convenzione di arbitrato, il creditore è legittimato a promuovere la domanda monitoria ed il giudice è tenuto ad emettere il relativo decreto appare difficilmente compatibile con la soccombenza quale presupposto della condanna alle spese, a fronte di un'attività processuale legittimamente svolta dal creditore opposto nella fase monitoria. Si ritiene, pertanto, che sussistano, nel caso di specie, *"le altri gravi ed eccezionali ragioni"* di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., come risultante dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo e revoca il Decreto Ingiuntivo n. 4805/2022 (R.G. n. 12662/2022), stante l'incompetenza dell'intestato Tribunale a decidere sulla domanda monitoria per essere devoluta la competenza a conoscere della controversia alla cognizione arbitrale;
- 2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Napoli, lì 22 marzo 2023

Il Presidente estensore

dott. Nicola Graziano

